

Disposizione tecnica di funzionamento n. 4 Rev. 1 P-GO

(ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento di funzionamento del mercato organizzato e della piattaforma di registrazione degli scambi bilaterali delle garanzie d'origine, positivamente verificato dalla Direzione Mercati dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in data 22 dicembre 2011 come successivamente modificato e integrato)

Titolo	FATTURAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE E REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI DELLA P-GO
Riferimenti normativi	Articolo 48, commi 48.1, 48.2 e 48.3, Articolo 49, Articolo 50, commi 50.1, 50.3, 50.4, Articolo 51 e Articolo 52 del Regolamento di funzionamento del mercato organizzato e della piattaforma di registrazione degli scambi bilaterali delle garanzie d'origine.
Publicata in data 9 settembre 2013	

Premessa

L'articolo 48, commi 48.1, 48.2 e 48.3 del Regolamento prevedono che le modalità e i termini della fatturazione e dei pagamenti dei corrispettivi dovuti da parte degli operatori a favore del GME siano definiti nelle DTF.

L'articolo 49, l'articolo 50, commi 50.1, 50.3, 50.4, del Regolamento prevedono, rispettivamente, che il periodo di fatturazione relativo alle transazioni concluse sul M-COFER e le modalità ed i termini della fatturazione siano definiti nelle DTF.

L'articolo 51 del Regolamento prevede che le modalità e i termini dei pagamenti degli operatori propri debitori a favore del GME siano definiti nelle DTF.

L'articolo 52 del Regolamento prevede che le modalità e i termini dei pagamenti del GME a favore degli operatori propri creditori siano definiti nelle DTF.

1. Il periodo di fatturazione

Il periodo di fatturazione delle transazioni concluse sul M-GO è ciascuna sessione di mercato.

2. Comunicazioni e fatturazione passiva

Per ogni periodo di fatturazione, entro il giorno lavorativo successivo alla chiusura della sessione di riferimento, il GME mette a disposizione ad ogni operatore proprio creditore, una comunicazione con gli importi relativi alle transazioni concluse in vendita dall'operatore stesso sul M-GO. La comunicazione è costituita da un file xml già predisposto per essere trasformato nella corrispondente fattura.

2.1 Fatturazione da parte dell'operatore italiano

Ricevuta la comunicazione, l'operatore italiano emette la fattura nei confronti del GME entro il secondo giorno lavorativo successivo alla chiusura della sessione di riferimento.

2.2 Fatturazione da parte dell'operatore estero

Ricevuta la comunicazione, l'operatore estero emette la fattura nei confronti del GME entro il secondo giorno lavorativo successivo alla chiusura della sessione di riferimento; tuttavia qualora quest'ultimo coincida con l'ultimo giorno lavorativo del mese ovvero con il primo giorno lavorativo

del mese successivo, lo stesso operatore dovrà emettere la fattura il primo giorno lavorativo del mese successivo a quello di svolgimento della sessione.

3. File xml costituente la comunicazione ai fini della fatturazione passiva del GME

Per permettere all'operatore creditore l'emissione della fattura, il GME mette a disposizione dello stesso operatore uno o più file xml già predisposti per essere trasformati nelle corrispondenti fatture attive dell'operatore.

4. Fatturazione attiva del GME

Per ogni periodo di fatturazione, il GME mette a disposizione ad ogni operatore proprio debitore la fattura contenente gli importi relativi alle transazioni concluse in acquisto dall'operatore stesso sul M-GO, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla chiusura della sessione di riferimento; qualora quest'ultimo coincida con il primo giorno lavorativo ovvero con il secondo giorno lavorativo del mese successivo, il GME procede ad emettere la fattura nel mese in cui si è conclusa la sessione di riferimento.

Entro l'ottavo giorno lavorativo del mese successivo a ciascun trimestre di calendario, quindi nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, inoltre, il GME mette a disposizione ad ogni operatore una fattura con la somma delle valorizzazioni dei corrispettivi dovuti per tutte le transazioni concluse sulla P-GO nel trimestre precedente.

Il GME emette ad ogni operatore per i primi dodici mesi la fattura relativa al corrispettivo fisso annuo, di cui all'Articolo 7, comma 7.1, lettera b) ed all'Articolo 7, comma 7.2, lettera b) del Regolamento, entro il terzo giorno lavorativo del mese successivo alla data del provvedimento di ammissione di cui all'Articolo 14, comma 14.4 del Regolamento e successivamente ogni dodici mesi.

Il GME, infine, emette la fattura relativa al corrispettivo d'accesso, di cui all'Articolo 7, comma 7.1, lettera a) ed all'Articolo 7, comma 7.2, lettera a) del Regolamento, entro cinque giorni dall'ammissione dell'operatore al mercato, maggiorato dell'IVA ove applicabile.

5. La fattura attiva del GME

La fattura attiva del GME è costituita da un file xml, messo a disposizione degli operatori attraverso la Piattaforma “MESettlement”, così come appare, visualizzato con il foglio di stile conosciuto come Style-Sheet.

Alternativamente è possibile scaricare dalla Piattaforma di fatturazione del GME la fattura nel formato pdf.

6. La compensazione delle partite economiche

Qualora il medesimo operatore, all'interno della stessa sessione di mercato, concluda transazioni sia in acquisto sia in vendita è previsto un regolamento in compensazione degli importi comprensivi di IVA, ove applicabile, a condizione che la fattura attiva dell'operatore pervenga al GME entro il termine di cui al precedente paragrafo 2.

7. Regolazione dei pagamenti da parte degli operatori propri debitori netti

Il GME provvede, ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento, a soddisfare i debiti degli operatori propri debitori netti contestualmente alla chiusura della sessione di riferimento mediante il deposito disponibile fino a capienza, restituendo l'eventuale eccedenza secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nella DTF 3 P-GO.

8. Regolazione dei pagamenti dei corrispettivi

Ogni operatore deve far pervenire il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'Articolo 7 del Regolamento con le seguenti tempistiche:

- entro l'ultimo giorno lavorativo del mese in cui è stata emessa la fattura e con valuta beneficiario lo stesso giorno, per i corrispettivi di cui all'Articolo 7, comma 7.1, lettera c) ed all'Articolo 7, comma 7.2, lettera c) del Regolamento;
- entro trenta giorni calendariali dalla data di emissione della fattura per i corrispettivi di cui all'Articolo 7, comma 7.1, lettera a) ed all'Articolo 7, comma 7.2, lettera a) del Regolamento ;

- entro l'ultimo giorno lavorativo del mese in cui è stata emessa la fattura e con valuta beneficiario lo stesso giorno, per i corrispettivi di cui all' Articolo 7, comma 7.1, lettera b) ed all'Articolo 7, comma 7.2, lettera b) del Regolamento.

Entro i termini sopraindicati deve essere inviata al GME copia della disposizione attestante il pagamento.

Ai fini della rilevazione della data e dell'ora in cui i pagamenti vengono accreditati sul conto del GME, fa fede quanto riportato dal sistema informatico dell'Istituto affidatario.

Il codice IBAN sul quale effettuare i pagamenti è disponibile sul sito internet del GME (www.mercatoelettrico.org).

9. Regolazione dei pagamenti a favore degli operatori creditori netti

I pagamenti del GME sono effettuati nei confronti di ciascun operatore italiano proprio creditore netto il terzo giorno lavorativo (valuta stesso giorno) successivo alla chiusura della sessione di riferimento a seguito di ricevimento della fattura, mediante bonifici di importo rilevante (BIR). Qualora la fattura pervenga dall'operatore estero secondo i termini indicati nel precedente paragrafo 2, punto 2.2, il GME effettua il pagamento entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della fattura con valuta beneficiario lo stesso giorno.

Nell'ipotesi in cui non sia possibile effettuare i pagamenti mediante bonifici di importo rilevante (BIR) perché le norme bancarie, in relazione all'importo, non lo permettono, essi potranno essere eseguiti con la procedura del "Bonifico Urgente".

Qualora la fattura non pervenga al GME entro il termine di cui al precedente paragrafo 2, il pagamento verrà effettuato entro il giorno lavorativo successivo rispetto a quello del ricevimento della stessa.

Ai fini della rilevazione della data e dell'ora in cui i pagamenti vengono addebitati sul conto del GME, fa fede quanto riportato dal sistema informatico dell'Istituto affidatario del servizio di tesoreria del mercato elettrico.

10. Modalità di invio dei file xml

La trasmissione dei file xml relativi alle comunicazioni ed alle fatture avviene attraverso la messa a disposizione degli stessi sulla piattaforma informatica "MESettlement", secondo le modalità

descritte nello specifico manuale utente pubblicato sul sito internet del GME (www.mercatoelettrico.org).

11. Applicazione IVA sulle compravendite concluse su M-GO

Le compravendite su M-GO sono qualificate prestazioni di servizio, la cui assoggettabilità ad IVA dipende dal luogo in cui è stabilito l'operatore acquirente.

Pertanto, il GME emette fattura con IVA nella misura ordinaria quando il committente è un soggetto stabilito in Italia e non abbia dichiarato il proprio regime di "esportatore abituale" ai sensi dell'Articolo 8, comma 8.2 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 secondo le modalità ed i termini previsti nella DTF n. 05 Rev. 1 P-GO; viceversa in presenza di tale dichiarazione, il GME emette una fattura senza applicazione dell'IVA.

Nel caso di vendite effettuate ad operatori esteri comunitari, queste verranno effettuate senza applicazione di imposta qualora l'acquirente sia soggetto passivo di imposta nel proprio paese; si applicherà l'IVA con aliquota ordinaria qualora l'acquirente comunitario non dovesse essere soggetto passivo di imposta nel proprio paese.

Nel caso di vendite effettuate ad operatori esteri extracomunitari, queste verranno effettuate senza applicazione di imposta indipendentemente dalla circostanza che l'acquirente sia soggetto passivo o meno nel proprio paese.

In caso di acquisto da operatore comunitario ovvero ExtraUE, il GME riceverà una fattura senza IVA e provvederà ad applicare l'IVA tramite il meccanismo del *reverse charge*.

12. Applicazione IVA sui corrispettivi

I corrispettivi dovuti sulla P-GO sono qualificati come prestazioni di servizio la cui assoggettabilità ad IVA dipende dal luogo in cui è stabilito il committente. Pertanto, il GME emette fattura con IVA nella misura ordinaria quando il committente è un soggetto stabilito in Italia e non abbia dichiarato il proprio regime di "esportatore abituale" ai sensi dell'Articolo 8, comma 8.2 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 secondo le modalità ed i termini previsti nella DTF n. 05 P-GO Rev. 1; viceversa in presenza di tale dichiarazione, il GME emette una fattura senza applicazione dell'IVA.

Viceversa il GME emette fattura senza IVA quando il committente è un operatore comunitario soggetto passivo nel proprio paese; sarà l'operatore, in questo caso, ad applicare il *reverse charge*.

Nel caso di operatore extracomunitario soggetto passivo, il GME emette una fattura senza applicazione dell'IVA.